L'adeguamento statutario è stato effettuato nei sensi dinanzi espressi.

5.3.2. Un'ultima modifica statutaria, decisa il 3 dicembre 1999 è scaturita da una nuova valutazione di opportunità.

Nel primo periodo di attuazione da parte dell'Ente del principio - recepito in sede statutaria - della separazione tra le attribuzioni degli organi rappresentativi (funzioni di indirizzo e di controllo) e quelli della dirigenza (gestione amministrativa) erano emerse difficoltà in ordine alla collocazione di alcune decisioni in un campo di competenza o nell'altro, segnatamente in tema di contribuzione di talune manifestazioni, non previste in sede di bilancio preventivo e tuttavia impegnative dell'immagine dell'Ente e dell'intero sistema camerale verso l'esterno.

In tali casi, si è ritenuto di porre con una norma statutaria specifica deroga alla competenza della dirigenza in favore del Comitato di Presidenza.

Sul punto, peraltro, va notato che l'art. 45 del D.Lvo n. 80 (e successive modificazioni) contempla la possibilità di deroga "esclusivamente" mediante legge.

5.3.3. La seconda modifica statutaria, deliberata dall'Assemblea il 27 settembre 2000, è stata approvata con D.P.C.M. 7 aprile 2001 in corso di pubblicazione nella G.U., al fine precipuo di adeguare dimensione e composizione del Consiglio e del Comitato di Presidenza.

Il minimo dei componenti elettivi di quest'ultimo organo è stato aumentato da 4 a 7 e nell'ambito dell'altro organo il numero dei vice presidenti è stato aumentato da 4 a 5.

Siffatta lievitazione trova giustificazione secondo l'Ente nell'intento di effettuare una più equa ripartizione delle cariche tra i vari settori produttivi rappresentati negli enti camerali.

5.3.4. In data 27 giugno 2001 infine l'Assemblea con ulteriori modifiche statutarie ha ripristinato la durata triennale degli organi (di

amministrazione) e dell'efficacia delle più rilevanti loro attribuzioni, ritenendo ormai concluso l'auspicato rapido avvicendamento nelle leve di comando dell'Ente del maggior numero possibile dei presidenti camerali, non più nominati in base alla riforma della legge n. 580/1993 dai ministri dell'industria e dell'agricoltura (d'intesa con la regione), ma designati dalle varie categorie economiche.

6. La disciplina contabile.

6.1 L'esigenza attuativa dell'art. 1 c. 3 della legge n. 208/1999.

Si è già anticipato nel paragrafo 2.6 che nel periodo in esame non è intervenuta alcuna modifica della disciplina contabile, segnatamente in ordine all'esigenza dell'adeguamento – ai sensi dell'art. 1, c. 3 della Legge n. 208/1999 – ai principi posti con la Legge n. 94/1997 e il conseguente D.Lvo n. 279 dello stesso anno mediante i quali nel sistema contabile dello Stato sono stati introdotti elementi di contabilità economica.

Si è pure ivi sottolineato che in atto l'Ente è facilitato nell'attuare il cennato adeguamento, grazie alla indicazione della modulistica (da introdurre) contenuta nell'apposita circolare emanata dal Ministro del tesoro n. 39 dell'11 dicembre 2000.

Siffatto adeguamento potrebbe costituire:

a) in parte, conferma di talune disposizioni presenti nella disciplina contabile attuale, nella quale già esistono elementi propri della contabilità ordinaria accanto alla contabilità finanziaria;

b) in parte, introduzione di istituti propri della Legge n. 94 e del D.Lvo n. 279 del 1997 (si pensi alla individuazione delle unità previsionali di base del bilancio, alla individuazione "in modo certo" del responsabile di ciascuna unità previsionale e dei relativi procedimenti, alla evidenziazione delle entrate realizzate

e dei risultati conseguiti in relazione, tra l'altro, agli indicatori di efficacia e di efficienza etc.;

c) in parte, ancora, eliminazione di talune disposizioni esistenti nella prospettiva di una perfetta razionalizzazione del sistema tracciato dalla citata legge n. 208/1999 (art. 1 e 3).

In tale disciplina invero sono da individuare i limiti di un ripensamento della normativa contabile dell'Unione, che in definitiva è un ente pubblico di erogazione.

Risulta per contro che tali limiti – valevoli anche per le camere di commercio in quanto enti pubblici non economici – verrebbero travolti in sede di riforma in itinere della contabilità delle medesime.

Come sottolineato in un recente documento dell'Area sviluppo risorse finanziarie, dalla medesima e con la collaborazione di apposita task force "nell'anno 2000 è stato portato a termine il lavoro, avviato nell'esercizio 1999, della stesura di un nuovo regolamento patrimoniale e finanziario, che, traendo lo spunto dall'esperienza (maturata con il vigente regolamento), è stato impostato, per quanto riguarda l'aspetto contabile, secondo modelli esclusivamente di natura economico-patrimoniali. Le camere di commercio saranno così i primi enti pubblici ad adottare una contabilità totalmente privatistica".

Poiché un identico obiettivo è stato preannunciato come assegnabile anche all'Unione, la Corte anticipa ampie riserve, in quanto nessuna disposizione di legge abilita i cennati enti pubblici ad "adottare una contabilità totalmente privatistica", ma esiste per contro, altra disciplina (art. 1, c. 3, Legge n. 208/1999) che fa obbligo a tutti gli enti pubblici non economici di adeguare il proprio ordinamento contabile ed i propri bilanci alla legge n. 94 e al D.Lvo n. 279 del 1997.

6.2. Esigenza di razionalizzazione del sistema.

Assumono inoltre rilievo in sede di adeguamento della normativa contabile, oltre agli interventi di rettifica indicati nei precedenti paragrafi 2.7. e 2.8., cui si fa rinvio, altri di non minore peso.

6.2.1. L'art. 12 dello statuto ha istituito il fondo intercamerale di intervento a favore dei singoli enti camerali, "gestito in base al regolamento approvato dal consiglio".

Detto organo ha ritenuto di disciplinare la materia nel contesto del regolamento di contabilità (art. 70-72).

Poiché tale fonte normativa, in base alla recente indicata modifica statutaria, è ora sottoposta all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con quello del tesoro, risulta non richiesto tale controllo nell'ipotesi di modifica delle disposizioni attinenti solo al cennato fondo, che in quanto tale, si configurano estranee alla disciplina della contabilità, sebbene quivi collocate.

L'eliminazione dal regolamento di contabilità della materia relativa al fondo intercamerale offrirebbe l'occasione di razionalizzare la medesima mediante l'eliminazione della norma contenuta nell'art. 70, c. 1, lett. A), che contempla la destinazione delle risorse del fondo anche alle camere in "difficoltà di bilancio".

Come sottolineato nei precedenti referti, siffatti interventi sono propriamente effettuati con le disponibilità finanziarie dell'altro fondo, quello perequativo, onde appare necessaria una semplificazione normativa diretta all'eliminazione di norme duplicative di interventi, anche se in via di fatto – ma solo negli ultimi due anni – l'Ente non ha dato applicazione concreta al cennato art. 70, c. 1, lett. a) del regolamento di contabilità.

6.2.2. Anche la normativa contrattuale andrebbe sottoposta a verifica per renderla aderente a quella emanata in materia di opere pubbliche con le varie leggi "Merloni" e con il regolamento delle stesse, (anche se il ricorso ai lavori pubblici da parte dell'Ente è ben limitato, non

rientrando propriamente tra i compiti istituzionali del medesimo l'attuazione di opere pubbliche).

Ma anche altre disposizioni esistenti nel regolamento andrebbero adeguate – come quelle, invero singolari, contenute negli artt. 41 e 43, c. 2, che prevedono un'unica commissione per la proposta di aggiudicazione e per il collaudo e l'esame di congruità – o andrebbero integrate (in materia, ad esempio, di offerte anomale).

7. Gli organi.

Sulla durata degli organi (prima triennale, poi biennale e dal 27 giugno 2001 di nuovo triennale) si fa rinvio al paragrafo 5.3.4.

7.1. L'organo assembleare (art. 4 dello statuto).

Tra i compiti di detto organo – composto dai presidenti delle camere di commercio e dall'assessore competente della Regione Valle d'Aosta e che "si riunisce di regola ogni semestre" – meritano prevalente cenno quelli di indirizzo, rispetto alle attribuzioni di "alta amministrazione", finalizzate cioè all'operatività dell'Ente (approvazione dei bilanci, elezione del presidente, di taluni componenti del Consiglio dei revisori; deliberazioni delle modifiche statutarie e determinazione della misura dell'aliquota annuale di contribuzione delle camere in favore dell'Unione[10]).

Quanto all'approvazione della relazione predisposta dal consiglio al termine di ogni esercizio sul programma annuale di attività (art. 4, c. 4, lett. c) siffatto adempimento redazionale è attuato nel contesto del conto consuntivo che è appunto integrato dalla relazione sulla gestione,

[10] Tale aliquota è stata determinata nel 2,05% sul totale di talune entrate di ciascuna camera di commercio.

finalizzata, come dispone l'art. 25 del regolamento di contabilità, all'acquisizione di tutte le informazioni necessarie a una migliore comprensione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti.

Nella successiva Parte III (e anche IV) sono contenuti i più significativi spunti informativi o anche critici relativi all'attuazione del programma annuale, con riferimento ai progetti, nonché all'attività ordinaria; e a quanto ivi esposto si fa rinvio.

La definizione delle linee generali programmatiche dell'attività dell'Ente (art. 4, c. 4, lett. b) è anche essa contestuale alla deliberazione del bilancio (e cioè del bilancio preventivo), la cui relazione amministrativa risulta ugualmente bipartita nella programmazione dei progetti specifici e in quella relativa alla cennata attività di gestione

A tale documento è sovraordinata la definizione su base biennale delle strategie e delle linee di sviluppo del sistema camerale (art. 4, c. 4, lett. a), che costituisce l'atto di programmazione più rilevante dell'Ente.

Come precisato nel precedente referto, l'Assemblea si era dedicata a tale incombenza il 25 novembre 1998 mediante apposita conferenza di programma, approvativa delle linee strategiche del sistema camerale (per il triennio 1998-2000) individuate dal consiglio il 15 luglio 1998 e indicate nello stesso precedente referto di questa Corte.

Quanto alle linee strategiche per il biennio successivo (2001-2002), l'Assemblea in data 12 luglio 2000 aveva delineato cinque punti programmatici costitutivi di una prima base delle medesime.

Al fine di giungere alla elaborazione di detta strategia erano state costituite cinque commissioni. Dette commissioni avevano approfondito le seguenti tematiche: "L'Europa e la globalizzazione", "L'attuazione del federalismo e le nuove autonomie", "La collaborazione delle camere di commercio e l'associazionismo", "Le camere di commercio come istituzioni" e "L'attività in rete delle camere di commercio" e i relativi presidenti – tutti componenti del Consiglio di Presidenza – avevano riferito sulla elaborazione (in corso) il 27 settembre 2000 al Consiglio,

che aveva deciso di "prendere atto favorevolmente dei lavori delle cinque commissioni per la Conferenza di programma del sistema camerale".

Sul testo conclusivo lo stesso Consiglio si era espresso poi il 22 novembre 2000, suggerendo specifiche integrazioni del documento, volte alla ritenuta necessaria attenzione nei confronti dei consumatori e dei sindacati e stabilendo l'invio del medesimo a tutte le camere di commercio.

Per effetto degli indicati aggiustamenti l'Assemblea ha varato (il 13 dicembre successivo) un testo definitivo delle cinque strategie del sistema camerale per il 2001-2002, concernenti:

- l'assetto del sistema camerale nel decentramento e nel federalismo;
- le camere di commercio, istituzioni per le imprese: il ruolo della nuova economia;
- le camere di commercio per l'Europa e la globalizzazione;
- le camere di commercio per la crescita del capitale sociale;
- la collaborazione tra camere di commercio e associazionismo.

Come evidenziato in tale documento – che consta di 74 pagine – esso esprime "una nuova fase di impegno programmatico del sistema, che raccoglie l'eredità del precedente piano, considera i cambiamenti intervenuti e rilancia l'azione di camere, Unioni regionali, società ed aziende partecipate, oltre che di Unioncamere per il prossimo biennio".

Dai cinque filoni strategici "emerge un quadro che rafforza talune intuizioni e programmi del passato anche recente e che individua percorsi innovativi di lavoro nelle aree più sensibili ai temi dello sviluppo: non a caso uno spazio significativo va ai progetti per l'accesso alle nuove tecnologie e per la semplificazione".

Nel corso dei lavori del 12 luglio 2000 l'Assemblea deliberò all'unanimità, altresì, una mozione articolata diretta alla modifica dello statuto per prevedere, tra l'altro, "l'aumento del numero dei componenti del Comitato di Presidenza al fine di renderlo più rappresentativo delle istanze territoriali e dell'economia del Paese, valorizzare comunque la

centralità del Consiglio articolando i lavori in commissioni di cui una dedicata ai problemi del Mezzogiorno".

Ora - come anticipato nel paragrafo 5.3.3. - l'aumento dei componenti del Comitato di Presidenza è stato disposto con la modifica statutaria del 27 settembre 2000 (DPCM 7 aprile 2001).

Circa gli altri aspetti della mozione si fa rinvio ai successivi paragrafi 7.2.3. e 19.

7.2. Gli altri organi di amministrazione.

7.2.1. Quanto al Consiglio - composto dal Presidente dell'Ente, dal Presidente di ciascuna unione regionale e da dieci componenti eletti dall'Assemblea al proprio interno[11] -nel corso delle 11 riunioni del 1999 e delle 12 del 2000 sono state assolte le attribuzioni proprie di detto collegio in funzione propulsiva nei confronti dell'Assemblea o determinativa in ordine a rilevanti materie (individuazione di programmi, obiettivi e priorità nel quadro delle strategie fissate dell'assemblea, determinazioni necessarie per la amministrazione del fondo perequativo etc.) o a significativi atti come l'elezione dei quattro vice presidenti tra i propri membri e la nomina, su proposta del Presidente, del Segretario generale e su proposta di quest'ultimo, dei vice segretari generali.

Sul finire del 2000, il Consiglio ha proceduto - peraltro dopo tre riunioni - alla nomina del Segretario generale in sostituzione di quello in carica, dimissionario, e nel successivo mese di maggio alla nomina di altro Segretario generale per effetto del pensionamento di quello esistente.

In genere detto organo collegiale non si è avvalso della facoltà di delegare specifiche determinazioni al Comitato di Presidenza o al Presidente nelle materie individuate dallo Statuto, anche perché le

[11] Peraltro il Consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti, due dei quali possono anche non essere presidenti camerali; in tal caso è richiesta la maggioranza di due terzi.

medesime appaiono di singolare rilevanza, come sono quelle concernenti la disciplina finanziaria e patrimoniale dell'Ente mediante apposito regolamento ovvero l'istituzione di una sezione separata ai sensi dell'art. 22 della legge n. 580/1993 ovvero ancora il compimento di atti di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare ed infine la convocazione dell'Assemblea e la fissazione del relativo ordine del giorno.

7.2.2. Il Comitato.

Il peculiare ruolo di detto collegio consiste nella coadiuvazione del Presidente e nella assunzione di decisioni sotto vari profili, taluni espressamente individuati ad hoc nell'art. 6, c. 2 dello statuto ed altri individuati implicitamente nel quadro della competenza residuale riconosciutagli al comma 5 dello stesso articolo 6 dello Statuto.

L'impegno istituzionale è stato assolto nel corso di 20 riunioni nel 1999 e 16 nel 2000 e mediante, rispettivamente, 246 e 169 deliberazioni assunte.

Anche in ordine al Comitato di presidenza lo statuto contempla (art. 6, c. 7) espressamente talune ipotesi di delega, tra le quali va ricordata la decisione sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o iniziative non programmate che coinvolgono l'immagine dell'Ente o del sistema camerale verso l'esterno.

Poiché in tali casi trattasi in concreto di decidere sull'erogazione di contributi ad organismi vari e la norma - come già anticipato nel precedente paragrafo 5.3.2. - non appare integralmente rispettosa della nota disciplina concernente la distinzione tra organi di direzione politica e organi di gestione, andrebbe valutata dall'Ente l'ipotesi di inserire nella relazione al bilancio di previsione la programmazione di quelle iniziative (da sovvenire mediante contribuzione) che hanno carattere ripetitivo, ancorché coinvolgano l'immagine dell'Ente.

Anche in ordine ad altre materie appare da adeguare l'ordinamento dell'Ente alla suindicata distinzione funzionale.

A tale riguardo andrebbe soppresso l'art. 71 del regolamento di contabilità, secondo il quale viene deliberata dal Comitato di presidenza, in luogo dei dirigenti, l'assegnazione dei contributi sul fondo camerale d'intervento, posto che una specifica disciplina consiliare regola la materia in ordine alle iniziative da sovvenire, ai limiti della contribuzione e della relativa anticipazione ai presupposti per l'erogazione del saldo, etc.

Il Comitato potrebbe - per contro - continuare ad essere competente circa la determinazione in ciascun anno dei progetti di interesse del sistema camerale nel suo complesso (la cui attuazione da parte delle camere di commercio costituisce presupposto contributivo) e circa la scelta dei criteri individuativi dei progetti - attuati dalle camere di commercio italiane all'estero - destinati al miglioramento dei servizi o al conseguimento di obiettivi coerenti con le linee strategiche del sistema camerale italiano.

7.2.3. Il Presidente.

In base allo statuto il Presidente è rappresentante legale, politico e istituzionale dell'Ente nei confronti delle camere di commercio, delle istituzioni pubbliche (nazionali, regionali o comunitarie), di quelle associazionistiche, nonché degli organi di Governo.

La continuità del suo impegno è risultata assoluta, non essendo del resto mai sorta la necessità - per assenza o impedimento - della sua sostituzione ad opera di uno dei quattro vice-presidenti nominati dal consiglio.

Per effetto della decisione del Presidente eletto (per il terzo mandato) nell'assemblea del 17 giugno 1998 di favorire un avvicendamento nella carica, alla scadenza del biennio l'assemblea del 12 luglio 2000 ha proceduto alla elezione di altro Presidente.

Nella cennata (cfr. paragrafo 7.1.) mozione assembleare del 12 luglio 2000 fu stabilito di "prevedere una metodologia per l'individuazione del presidente" nel contesto elettivo di competenza della stessa assemblea, nonché di "prevedere un rafforzamento anche giuridico delle Unioni regionali e di istituire una conferenza permanente dei presidenti

delle unioni regionali al fine di meglio coordinare e sviluppare le politiche di decentramento e di federalismo nei prossimi anni".

Data la rilevante incidenza di detta mozione sull'assetto statutario vigente e attese altresì le connesse difficoltà tecnico-giuridiche, è stata costituita una commissione di lavoro, che ha avviato gli studi sui quali si pronuncerà in via preliminare il Comitato di Presidenza prevedibilmente entro il corrente anno.

7.3. Il collegio dei revisori dei conti.

Nel biennio in esame è proseguita l'attività di riscontro (anche in corso di esercizio) da parte del suindicato organo, cui è demandato il controllo della regolarità amministrativa e contabile e la verifica della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sono state effettuate dai singoli revisori verifiche a campione su significativi settori di attività nel quadro di apposito programma di lavoro (definito per il 1999 il 16 febbraio e il 26 ottobre e per il 2000 il 15 febbraio), le cui risultanze sono state indicate in specifici referti scritti ai fini della successiva valutazione collegiale.

Le materie interessate sono state quelle relative agli accantonamenti per il TFR, allo stato patrimoniale, in particolare alle spese per iniziative e progetti per lo sviluppo del sistema (cap. 3001) e per interventi e progetti concorrenti agli obiettivi del sistema (cap. 3002), alle immobilizzazioni finanziarie (cap. 6103), allo sviluppo delle procedure informatiche e all'attuazione dei sistemi informativi per la semplificazione e per le imprese, al funzionamento dell'Ufficio di Bruxelles, alla esattezza del riaccertamento dei residui, alle spese di rappresentanza, alle determinazioni di spesa assunte dai dirigenti.

Nel programma di lavoro relativo al 2000, stanti le sollecitazioni espresse nell'ultimo referto da questa Corte, particolare verifica è stata fatta in ordine alla regolare insorgenza dei crediti e dei debiti (con particolare riferimento a quelli relativi al fondo perequativo) connessa ai relativi

presupposti costituiti, rispettivamente, dalle avvenute prestazioni e controprestazioni.

In genere dall'esame collegiale delle risultanze espresse dai singoli revisori sono emerse, più che irregolarità di gestione, indicazioni all'Ente di comportamenti volti al miglioramento dell'attività sotto il riflesso della più appropriata applicazione della normativa e della più efficiente gestione.

Per tali incombenze e per quelle attinenti alla verifica periodica di cassa e alle relazioni sugli schemi dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi il Collegio dei revisori ha tenuto 20 riunioni nel 1999 e 18 nel 2000.

In sede di modifica statutaria deliberata il 3 dicembre 1999 è stata opportunamente eliminata dal comma 4 dell'art. 8 l'indicazione, tra i compiti del Collegio, di quello relativo alla relazione sui risultati, che il Collegio doveva effettuare all'Assemblea annualmente (in analogia a quelle relative al bilancio preventivo e al conto consuntivo).

L'indicata norma – la cui applicazione aveva determinato perplessità operative – come esposto nel precedente referto al paragrafo 7.2.2., in presenza dell'obbligo statutario (introdotto con il nuovo testo dell'art. 6, c. 2) del Comitato di presidenza di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa agli indirizzi generali avvalendosi del controllo di gestione – del resto era divenuta non coerente anche con il controllo di gestione disciplinato dal D.Lvo n. 286/99 e recepito nello statuto dell'Ente, come chiarito nel precedente paragrafo 5.1..

Nessun chiarimento statutario per contro è intervenuto in ordine alla rilevanza del rinvio – contenuto nell'art. 8, u.c. – all'art. 2401 del codice civile (che disciplina i tre casi tassativi di intervento dei sindaci supplenti), sicché è da ritenere confermato (da parte dell'Assemblea) l'orientamento interpretativo espresso dalla Corte nell'ultimo referto. Potrebbe, invero, considerarsi giustificato l'intervento del revisore supplente in una riunione del Collegio anche oltre le tre cennate ipotesi contemplate nell'art. 2401 del codice civile e cioè in caso di comprovata impossibilità della partecipazione da parte di un componente effettivo. Gli interessi pubblici coinvolti nella gestione effettuata

dall'Ente, infatti, assumono specifica valenza, onde essi si realizzano più adeguatamente se al controllo degli atti attendono tutti i revisori individuati dallo statuto.

Del resto il citato comma 6 dell'art. 8 dello statuto stesso dispone che si applicano taluni articoli del codice civile (tra i quali l'art. 2401) "in quanto compatibili".

Il collegio dei revisori – composto da cinque membri effettivi e due supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'industria ed uno effettivo dal Ministro del tesoro, mentre gli altri due componenti effettivi, l'altro supplente e il Presidente sono scelti dall'Assemblea – è stato rinnovato dall'Assemblea stessa il 27 giugno 2001.

7.4. La spesa.

7.4.1. Nel biennio in esame non hanno subìto variazioni la misura dell'indennità corrisposta al Presidente (120 milioni lordi annui) e quelle relative all'indennità corrisposte ai consiglieri (8 milioni), ai componenti del Comitato di presidenza (12 milioni), al Presidente del collegio dei revisori (26 milioni), ai revisori effettivi (16 milioni) e ai revisori supplenti (4 milioni).

7.4.2. Peraltro, la recente Assemblea del 27 giugno 2001 – competente in materia ai sensi dell'art. 3, c. 3 dello statuto che rinvia agli articoli 2389 e 2402 del codice civile – ha disposto contenuti adeguamenti dell'indennità di carica, in attuazione di specifica mozione approvata dall'Assemblea stessa il 12 luglio 2000.

La ragione addotta consiste nella riduzione effettiva – per effetto del progressivo andamento inflativo – delle indicate misure a suo tempo fissate dall'Assemblea nel 1996 e nella sopravvenuta disparità delle medesime

rispetto a quelle corrisposte ai componenti degli organi camerali, in corso di rivalutazione per effetto di specifico regolamento emanato in attuazione dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 che prevede nell'Allegato A, al n. 61, tra i provvedimenti oggetto di delegificazione quello relativo alla determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi collegiali camerali.

In particolare, l'indennità di carica spettante ai componenti del Consiglio è stata aumentata di 2 milioni lordi annui e quella dei componenti del Comitato di 3 milioni; anche per i revisori le relative indennità lorde annue sono state aumentate di due milioni.

7.4.3. Vanno in proposito effettuate le precisazioni che seguono. L'Assemblea non ha ritenuto di prendere in considerazione l'opportunità dell'inserimento nello statuto di apposita disposizione concernente la disciplina della decadenza quale sanzione per la mancata partecipazione a un determinato numero di riunioni collegiali e ciò in base alla considerazione che "in questi organi non si siede a titolo personale, ma per la carica rivestita".

L'Assemblea stessa, peraltro, intendendo darsi carico della ratio sottesa alla indicata proposta, ha ritenuto di operare non già sul versante decadenziale, ma su quello retributivo in un duplice senso.

Sotto un primo profilo, accanto al leggero incremento della misura delle indicate indennità di carica, è stata introdotta la regola della "corresponsione variabile" della indennità di carica, quantificata cioè in rapporto alle effettive presenze annuali (100% dell'indennità per presenze annuali alle riunioni superiori al 75%; 75% della indennità per presenze tra il 50% e il 75%; 50%, per presenze tra il 30% e meno del 50%; 30% per presenze inferiori al 30%).

Sotto un secondo profilo l'Assemblea ha deciso anche di elevare la misura del gettone di presenza da lire 200.000 a lire 500.000 lorde per seduta di ciascun organo; peraltro è stata prevista una limitazione nei

confronti dei soli revisori ai quali il gettone è ora corrisposto solo nella ipotesi di assistenza alle riunioni degli organi collegiali di amministrazione, con esclusione perciò delle riunioni dello stesso collegio dei revisori.

L'Ente ha proceduto alla quantificazione della maggiore spesa derivante dalle decisioni assembleari, simulando l'applicazione dei nuovi trattamenti alle presenze effettive dei vari componenti nelle riunioni dei singoli collegi svoltesi nel 2000.

Quanto al Comitato di Presidenza, a fronte della spesa effettiva del 2000 per 304,2 milioni, ne è risultata una di 294,9 milioni in base ai nuovi trattamenti.

La spesa invece relativa al Consiglio è risultata di 485,5 milioni, superiore quindi a quella effettiva di 407,6 milioni.

La somma algebrica degli importi simulati evidenzia un incremento complessivo di 68,6 milioni.

Ovviamente, tale aggravio – in sé non rilevante – potrebbe lievitare per effetto dell'incentivazione all'assiduità derivante dai nuovi trattamenti.

7.4.4. Sulla proposta di delibera assembleare in ordine all'aumento dell'indennità di carica il collegio dei revisori ha effettuato specifica riflessione in data 26 giugno 2001 al fine di verificare la sua compatibilità con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 (G.U. n. 37 del 14 gennaio 2001), recante "fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici".

Dopo ampio dibattito, il collegio – premesso che lo statuto (art. 3, c. 3) stabilisce che i compensi per i componenti degli organi sono determinati ai sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile (e cioè dall'assemblea) e che le conseguenti delibere non sono soggette a specifica approvazione ministeriale – ha ritenuto che la suindicata direttiva appare rivolta direttamente alle amministrazioni statali chiamate a disporre – direttamente o mediante approvazione di delibere altrui – i

compensi degli organi amministrativi; ha ritenuto che la indicata direttiva perciò non sembra possa avere per destinatari gli organi dell'Unione.

Il Collegio ha anche sottolineato che ad ogni modo l'impianto della direttiva appare incompleto, dato che non risulta ancora definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero del tesoro il "compenso mediano" (c.d. "piede") - come si esprime detta circolare - e neppure risulta realizzato il preventivo "primo livello di pesatura degli enti", dopo di che l'utilizzazione di specifici parametri "renderà possibile definire in modo equilibrato gli importi degli emolumenti da riconoscere".

Il Collegio da ultimo ha preso atto che la delibera proposta all'Assemblea certifica la sussistenza in bilancio dei mezzi di copertura dei maggiori oneri così come ad ogni modo richiesto espressamente dalla direttiva.

Sul punto la Sezione condivide le considerazioni del collegio dei revisori e ritiene che il problema potrà essere ulteriormente esaminato dopo che la Presidenza del Consiglio avrà assunto compiutamente le proprie determinazioni definitive in materia, potendosi procedere, al limite, ad una eventuale revisione dei trattamenti in esame[12].

7.4.5. Con riferimento ai compensi corrisposti ai dipendenti pubblici che siano membri del collegio dei revisori dei conti, mette conto riferire che risulta data applicazione alla disciplina recata dall'art. 1, c. 126 della legge finanziaria 1997 (n. 662/1996) e dal regolamento emanato con DPCM 16 ottobre 1998 n. 486 (G.U. n. 10 del 4 gennaio 1999).

Tale normativa ha disposto invero il versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi per prestazioni rese dai pubblici dipendenti che svolgono anche nell'ambito di organi collegiali funzioni di amministrazione ordinaria o straordinaria, nonché funzioni consultive o di controllo ovvero siano componenti di organi di revisione.

[12] Siffatto orientamento interlocutorio del resto risulta già adottato a livello ministeriale (cfr. decreto 9 maggio 2001 concernente l'adeguamento dell'indennità di carica per i presidenti dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA in G.U. n. 139 del 18 giugno 2001).